

IPOTESI DI ACCORDO NUOVO SISTEMA ORARI DI LAVORO

Il giorno 7 luglio 2015

Tra

ACEA SpA rappresentata da: Irace, Zangrillo, Buonfiglio, Bufano, Concezzi

Le Società

ACEA Ato2 SpA rappresentata da: Saccani, Magini, Mancini

ACEA Distribuzione SpA rappresentata da: Cecili, Colocci, Mancini

ACEA Illuminazione Pubblica rappresentata da: Fioroni, Mancini

ACEA Arse SpA rappresentata da: Balsamo, Mancini

ACEA Energia SpA rappresentata da: Giglioli, Airoidi

ACEA Produzione SpA rappresentata da: Orsini, Airoidi, Sistilli

Acea8cento Srl rappresentata da: Bizzoni, Airoidi, Concezzi

Elabori Srl rappresentata da: Eramo, Cardellini

e

Le Organizzazioni Sindacali

FILCTEM CGIL rappresentata da: Sorrentino I., Pedacchioni, Zinanni, Di Cesare, Luciani, Ghinassi, Vitantoni, Compagnoni, Petruccioli, Votano

FLAEI CISL rappresentata da: Cozzolino, Biasini, Sirni, Giocondi, Biscotti, Buglione, Frabotta, Marinelli, Nicotra, Raguso, Sorrentino A., Senesi

UILTEC UIL rappresentata da: Bellissima, Lupi, Lucidi, Carlopio Cesi, Ticconi, Renna, Giardino, Anania, Fuselli, Matera, Modesti, Gabrielli, Equizi

Premesso che

- Con nota prot. n. 39 del 4 giugno 2015 Acea SpA in nome proprio e per conto delle Società del Gruppo, comunicava alle OO.SS. Filctem-CGIL, Flaei-CISL e Uiltec-UIL il recesso dall'accordo del 28 ottobre 2002, nonché dagli accordi ad esso correlati in materia di orari di lavoro oltre che da ogni altro impegno derivante da eventuali prassi collettive;

- Le motivazioni del recesso risiedono nel fatto che il sistema degli orari di lavoro previsto in detti accordi non si palesa più in linea con le mutate necessità aziendali di adottare una disciplina dell'orario di lavoro funzionale ad obiettivi di competitività ed efficienza, coerenti con il mutato scenario organizzativo e tecnologico a fronte del quale sono stati messi in campo significativi investimenti.
- E' peraltro strategico per Acea migliorare la qualità del servizio commerciale, oltre che con la migrazione su una piattaforma tecnologica integrata, tramite la cura del rapporto con la clientela, cogliendo le esigenze da questa provenienti anche con l'adozione di un sistema di orari di lavoro funzionali a livelli di servizio adeguati al contesto di riferimento.
- La Società si dichiarava contestualmente disponibile ad un negoziato aperto e trasparente sul tema degli orari di lavoro con le OO.SS. e tal fine le convocava per un incontro teso ad illustrare lo scenario e le linee guida di intervento.
- Il confronto veniva così avviato in data 12 giugno 2015 e si sviluppava in successivi incontri, svoltisi in data 19 e 25 giugno e 1 e 2 luglio, nell'ambito dei quali venivano dapprima ripercorse le motivazioni poste alla base del recesso e successivamente illustrate in dettaglio le nuove articolazioni orarie proposte e consegnata la documentazione di riferimento.
- Negli stessi incontri venivano altresì acquisite le osservazioni formulate dalle OO.SS., esaminate le considerazioni di merito dalle stesse svolte e valutate le proposte alternative ipotizzate.
- In data odierna, dopo ampio esame, si chiude il confronto.

Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le Parti condividono e convengono quanto segue:

1. ORARI DI LAVORO

La durata settimanale dell'orario normale di lavoro è quella stabilita dai Contratti Collettivi di riferimento, ivi compresa la "norma transitoria" dell'art. 23 del vigente CCNL per il settore Gas-acqua.

Le Parti individuano 9 tipologie di orario di lavoro, come di seguito specificate, con le quali si danno atto di aver risposto in maniera adeguata alle esigenze richiamate in premessa e di aver definito una disciplina uniforme per categorie omogenee di mansioni/prestazioni.

Le Parti, fermo quanto sopra, si danno altresì atto di aver tenuto conto delle peculiarità dei business di riferimento rispetto a cui per ragioni di coerenza organizzativa, efficienza e funzionalità hanno operato talune diversificazioni nelle articolazioni orarie per il personale operativo.

1. ORARIO AMMINISTRATIVO DI GRUPPO (AMM)
2. ORARIO OPERATIVO GIORNALIERO DI TIPO A (OPG-A)
3. ORARIO OPERATIVO IN SEMITURNO DI TIPO A (OPS-A)

4. ORARIO OPERATIVO GIORNALIERO DI TIPO B (OPG-B)
5. ORARIO OPERATIVO IN SEMITURNO DI TIPO B (OPS-B)
6. ORARIO SALA DISPATCHER DI TIPO A (DIS-A)
7. ORARIO SALA DISPATCHER DI TIPO B (DIS-B)
8. ORARIO COMMERCIALE (COMM)
9. ORARIO IN TURNO CONTINUO AVVICENDATO (TCA)

Gli orari da 1 a 9 sono dettagliatamente descritti nell'Allegato A al presente Accordo che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il nuovo orario di lavoro avrà decorrenza dal 1° settembre 2015, fatti salvi gli adempimenti tecnici e amministrativi necessari alla sua attuazione, ivi compresi quelli nei confronti della clientela.

Resta inteso che fino alla predetta data vi sarà una ultrattività della regolamentazione previgente.

Resta altresì inteso che, nelle more del completamento del processo di integrazione del c.d. "Centralino guasti", restano vigenti i relativi orari e trattamenti in essere.

Con efficacia dalla data di applicazione, il presente Accordo supera ogni altra pattuizione difforme regolante le medesime materie.

2. SISTEMI DI FLESSIBILITA' E PERMESSI

Le Parti hanno inteso semplificare ed omogeneizzare il complessivo sistema di permessi e delle flessibilità. Per tale motivo hanno deciso di disciplinare come segue i seguenti istituti:

2.1 FLESSIBILITA' IN INGRESSO

La flessibilità in ingresso dovrà essere compensata su base bisettimanale, secondo la durata e nei limiti definiti nell'Allegato A.

E' esclusa ogni forma di accantonamento di prestazione (credito di orario).

La pausa pranzo, ove prevista, sarà obbligatoria ed esclusa dai periodi di compensazione della flessibilità.

Per il personale addetto ai servizi commerciali la pausa pranzo potrà essere prevista in modalità alternata.

Nel caso di utilizzo di permessi orari a qualsiasi titolo ad inizio o al termine della prestazione, l'orario di riferimento sarà comunque sempre il teorico lavorativo della giornata.

E' esclusa ogni forma di flessibilità nei seguenti casi (ulteriori a quelli in cui la stessa già non è prevista):

- singole giornate in cui il dipendente fruisca di permessi a qualunque titolo all'inizio o al termine dell'orario di lavoro;
- giornate interessate da proclamazioni di sciopero.

Le prestazioni straordinarie saranno liquidate solo a fronte del completamento dell'orario ordinario, ivi comprese le compensazioni per utilizzo precedente di flessibilità o dei permessi di cui al paragrafo che segue.

2.2. PERMESSI DA COMPENSARE

Tutto il personale, ad eccezione del personale turnista, potrà usufruire di permessi retribuiti per motivi personali fino ad un massimo di 4 ore nel mese di riferimento e per non più di 4 volte complessive. Detti permessi dovranno avere durata minima di 15 minuti e recupero su base bisettimanale.

2.3 RIPOSI COMPENSATIVI

La fruizione dei riposi derivanti dal superamento dei limiti per lo straordinario programmato avverrà su base giornaliera.

2.4 FESTIVITA' SOPPRESSE

Le festività soppresse potranno essere godute su base oraria, con fruizione minima di 1 ora.

2.5 SEMIFESTIVITA'

E' superata la semifestività del Giovedì Santo di cui all'art. 8 del Patto Integrativo aziendale del 29.10.1946. E' altresì superato il regime delle semifestività previsto dai contratti collettivi applicati all'interno del Gruppo Acea.

A fronte del complessivo superamento del previgente regime, si concorda la riattribuzione di giornate di ferie e/o ore aggiuntive di permesso retribuito secondo le indicazioni contenute nei capoversi che seguono.

Per il personale cui si applica il Contratto Unico di Settore Elettrico, ai sensi dell'Accordo nazionale 10.4.2002 ed in deroga al combinato disposto degli artt. 27 commi 9 - 10 e 29 del Contratto di settore, è prevista la riattribuzione di due giorni al monte ore individuale.

Per il personale regolato dal Contratto unico Settore Gas Acqua, in deroga alle previsioni dell'art. 28 del CCNL FGA 17.11.1995 confermato dal Contratto Unico già richiamato, verranno attribuite n. 11 ore di permesso retribuito da fruire secondo le modalità attualmente previste per le ex festività soppresse.

2.6 CONTO ORE

Per tutti i dipendenti nell'organico di Acea SpA alla data del 31.12.1999 è attribuito un conto di 96 ore di permessi compensativi da fruire entro l'anno solare di riferimento.

E' esclusa ogni forma di liquidazione o di differimento nella fruizione agli anni successivi.

La fruizione minima è fissata in 2 ore.

Per il personale turnista e semiturnista le riduzioni di orario previste dai CCNL di riferimento comprendono sino a capienza i permessi aggiuntivi di cui al precedente capoverso.

3. SANTO PATRONO

Le parti convengono, in deroga alle previsioni dei CCNL applicati, di stabilire convenzionalmente come ricorrenza festiva del Santo Patrono, dall'anno 2016,

quella coincidente con la località in cui ha sede la Capogruppo Acea SpA (29 giugno, SS. Pietro e Paolo).

4. INDENNITA' TURNO E SEMITURNO

Ferme restando le vigenti disposizioni contrattuali CUSE e CUSGA in materia di turno continuo avvicendato, nonché i trattamenti di cui al successivo paragrafo "Trattamento economico personale ex Enel", si specificano di seguito le modalità di remunerazione delle prestazioni effettuate in regime di c.d. "semiturno".

- SEMITURNO CUSE:

Ai dipendenti il cui rapporto di lavoro è regolato dal vigente CUSE verrà attribuito un trattamento indennitario mensile corrispondente alle percentuali del c.d. "minimo contrattuale integrato" della categoria d'inquadramento secondo le percentuali di cui alla tabella in calce, nonché le maggiorazioni contrattualmente previste dalle vigenti disposizioni contrattuali per il lavoro in semiturno prestato in orario notturno e/o festivo.

- SEMITURNO CUSGA:

Ai dipendenti il cui rapporto di lavoro è regolato dal vigente CUSGA verrà attribuita una maggiorazione per ogni ora di effettivo lavoro in semiturno feriale diurno, secondo le percentuali di cui alla tabella in calce, ferme restando le maggiorazioni contrattualmente previste per il lavoro in semiturno prestato in orario notturno e/o festivo.

TIPOLOGIA SEMITURNO	CUSE: % del minimo contrattuale integrato CUSGA: % della retribuzione oraria
OPS - A	4%
OPS - B	5%
DIS - A	3%
DIS - B	4%

4.1 TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE EX ENEL

Al personale confluito in Acea Distribuzione SpA dal ramo ex Enel Distribuzione SpA, in possesso dei requisiti di cui all'Accordo aziendale 29 gennaio 2002 - 18 marzo 2002, continueranno ad essere applicati, a seconda della tipologia di orario e nel rispetto delle articolazioni di cui alle allegate tabelle, i trattamenti di cui ai verbali di Accordo Enel 7 marzo 1995 (turnisti) e 4 aprile 1995 (semiturnisti), con determinazione dei valori economici costituenti la base di calcolo da effettuarsi in base a quanto indicato al punto 2 dell'Accordo aziendale 29 gennaio 2002 - 18 marzo 2002 e, per ciò che concerne il semiturno, con riferimento all'orario di lavoro per il personale operativo applicato nella Società di appartenenza in applicazione della presente Intesa.

5. MONITORAGGIO

Le Parti si incontreranno entro la fine dell'anno 2016 per monitorare l'andamento del sistema degli orari così come delineato nella presente Intesa, in termini di:

- efficacia del sistema nel suo complesso;
- rispondenza al progressivo percorso di trasformazione societaria ed organizzativa del Gruppo;
- coerenza rispetto all'evoluzione tecnologica e dei processi di lavoro;
- orientamento alla clientela e alle esigenze di miglioramento della qualità del servizio.

Per Acea8cento la presente disciplina produce effetti nei confronti del personale regolato dal Contratto Unico Settore Elettrico in quanto applicabile.

Letto, confermato e sottoscritto.